



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2008 (18.12)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0199 (COD)**

---

---

**14548/08  
ADD 1**

**ENER 346  
CODEC 1376**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il... in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

---

- Progetto di motivazione del Consiglio

---

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, basata sull'articolo 95 del trattato e parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte riguardanti il mercato interno dell'energia.
2. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso il loro parere sull'intero pacchetto rispettivamente il 10<sup>1</sup> e 22 aprile 2008<sup>2</sup>.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere<sup>3</sup> in prima lettura il 9 luglio 2008, approvando 47 emendamenti. La Commissione non ha presentato alcuna proposta modificata.
4. Il ... il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato, sotto forma di regolamento di rifusione.

### II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5. La proposta fa parte del terzo pacchetto relativo al mercato interno dell'energia unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e al regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Essa mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno del gas introducendo, in particolare:
  - disposizioni volte a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto, tra l'altro mediante la costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas (REGST per il gas);
  - requisiti di trasparenza rafforzati;

---

<sup>1</sup> GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

<sup>2</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

<sup>3</sup> GU C ...

- disposizioni volte a migliorare l'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL.

•

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 6. Osservazioni generali

6.1. Per motivi di maggiore efficacia, trasparenza, coerenza con il regolamento (CE) n. 1775/2005 e leggibilità, il Consiglio ha ritenuto opportuno rifondere le disposizioni del regolamento. Tuttavia, in tale contesto, il Consiglio ha, in linea generale, rispettato pienamente la proposta di modifica della Commissione, nel senso che non ha esaminato disposizioni diverse da quelle facenti parte della proposta della Commissione, a meno che non fosse necessario apportare modifiche a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta o modificare i riferimenti in conseguenza della rinumerazione degli articoli, ecc. Nella misura del possibile, il Consiglio ha seguito l'impostazione della Commissione per quanto concerne un identico trattamento dei settori dell'energia elettrica e del gas.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta.

6.2. Per quanto riguarda i *47 emendamenti adottati dal Parlamento europeo*, il Consiglio ha seguito la Commissione

- accogliendo i sette emendamenti seguenti parzialmente/in linea di principio: 12, 14, 16, 19, 50, 51 e 44;
- e
- respingendo i sei emendamenti seguenti: 4, 7, 13, 15, 23 e 28, per motivi di merito e/o di forma.

6.3. Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

- accogliendo tre emendamenti: 40 (in linea di principio), 42 (nello spirito) e 45 (parzialmente)
- e
- respingendo i 31 emendamenti seguenti: 1-3, 5, 6, 8 - 11, 17, 18, 49, 22, 24 - 27, 29 - 31, 47, 33 - 39, 41, 43 e 46.

## 7. Osservazioni specifiche

7.1. Per quanto riguarda gli *emendamenti del PE* su cui il Consiglio si è discostato dalla *posizione della Commissione*:

a) il Consiglio ha accolto

- l'emendamento 40 in linea di principio poiché ritiene sia necessario un riferimento ad un "gruppo di impianti di stoccaggio", sebbene occorra inoltre aggiungere una condizione;
- l'emendamento 42 nello spirito in quanto considera che a certe condizioni e con certi limiti, possa essere necessario un trattamento riservato dei dati relativi allo stoccaggio;
- l'emendamento 45 parzialmente sopprimendo un numero limitato di questioni per le quali la Commissione ha proposto la possibilità di adottare orientamenti mediante la procedura di comitato;

b) il Consiglio ha respinto i 31 emendamenti sopra elencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:

- i) gli emendamenti riguardano disposizioni che non rientrano nella proposta della Commissione; questi emendamenti sono stati respinti per principio (cfr. infra, punto 6.1): emendamenti 24, 25 e 31;
- ii) gli emendamenti non sono necessari o non hanno valore aggiunto, principalmente perché le questioni cui si riferiscono sono in parte/sufficientemente coperte da altre parti del testo: l'emendamento 2; l'emendamento 3 è sufficientemente contemplato dal considerando 14; gli emendamenti 5, 6, 8, 11, 17; l'emendamento 49 è coperto dall'articolo 8 (8+9); l'emendamento 27 è sufficientemente contemplato dall'articolo 13, paragrafo 1; l'emendamento 30; l'emendamento 33 è sufficientemente contemplato dall'articolo 1, lettera c); l'emendamento 34 è parzialmente contemplato dall'articolo 16, paragrafo 5; gli emendamenti 36, 37 e 38 (prima parte); l'emendamento 43; il principio è contemplato dall'articolo 1;
- iii) gli emendamenti non sono chiari: emendamenti 1 e 29;
- iv) l'emendamento introduce un testo che non è appropriato, tra l'altro poiché i compiti e le competenze delle autorità di regolamentazione sono fissati nella direttiva sul gas: emendamenti 9, 10 (il Consiglio ha inoltre trasferito l'articolo relativo ai mercati al dettaglio alla direttiva sul gas), 38 (seconda parte), 39, 46;
- v) gli emendamenti non sono appropriati: l'emendamento 26 perché l'articolo 13 si occupa di tariffe e non di norme in materia di accesso; l'emendamento 47 in particolare a causa della soppressione della lettera b) dall'articolo 16, paragrafo 3;

- vi) l'emendamento 18 introduce un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio attribuisce all'Agenzia; per motivi giuridici non si ritiene opportuno che l'Agenzia adotti o approvi codici di rete o prenda decisioni di portata generale;
- vii) l'emendamento 22 perché le consultazioni (articolo 10) dovrebbero essere effettuate dalla REGST; la consultazione che l'Agenzia deve effettuare è contemplata all'articolo 6;
- viii) l'emendamento 35 non è appropriato perché potrebbe comportare un'inflazione normativa e il testo introdotto dall'emendamento 41 non è necessario per il funzionamento del regolamento.

7.2 Per quanto riguarda la *proposta della Commissione*, il Consiglio ha introdotto alcune altre modifiche (di merito e/o di forma), di cui le principali sono illustrate di seguito.

a) *Certificazione dei GST*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno trasferire la parte della procedura di certificazione che definisce il ruolo della Commissione in questa procedura dalla direttiva sul gas a un nuovo articolo 3 del presente regolamento.

b) *Redazione e modifica dei codici di rete*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno esporre più dettagliatamente la procedura per la *redazione dei codici di rete* (articolo 6) e un'altra procedura più breve per la *modifica* di tali codici (articolo 7). Tali articoli hanno sostituito l'articolo 2 sexies della proposta della Commissione. Il Consiglio ha attribuito un chiaro ruolo all'Agenzia, che dovrebbe elaborare *orientamenti quadro non vincolanti* che servano da base ai codici di rete che la REGST dovrà stabilire, riesaminare i progetti di codici di rete e valutare le proposte modifiche dei codici. Se del caso, la Commissione può adottare tali codici mediante la procedura di comitato affinché siano vincolanti (cfr. anche il considerando 14).

c) *Controllo effettuato dall'Agenzia*

Il Consiglio ha introdotto due paragrafi che fissano il ruolo di controllo dell'Agenzia rispetto all'attuazione dei nuovi codici di rete da parte della REGST (Articolo 9, paragrafo 1 (secondo e terzo comma)).

*d) Requisiti di trasparenza/riservatezza*

Il Consiglio ha considerato importante poter garantire il trattamento riservato dei dati commercialmente sensibili riguardanti lo stoccaggio, fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione (considerando 23 e art. 19, paragrafo 4, secondo comma).

*e) Mercati al dettaglio*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno riformulare l'articolo sui mercati al dettaglio, sopprimendo tra l'altro il riferimento transfrontaliero per trasferirlo dal regolamento (articolo 8bis della proposta della Commissione) alla direttiva sul gas (nuovo articolo 44).

*f) Altri punti*

- Il Consiglio ha ripristinato l'ultimo comma dell'articolo 1 derivante dall'attuale regolamento sul gas e conforme allo spirito della proposta della Commissione.
- Il Consiglio ha ritenuto opportuno utilizzare il termine "*piano di sviluppo della rete*" invece di "piano di investimenti " e precisare che tali piani hanno un carattere *non vincolante* (articolo 8, paragrafo 3, lettera a)).
- In linea con il metodo della rifusione, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo per *l'abrogazione* dell'atto legislativo vigente (articolo 31).